

APPENDICE DI RETTIFICA AL CAPITOLATO DI GARA SUA 50/2026. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CASSINO

L'Articolo Art. 47 Subappalto del Capitolato Speciale d'Appalto è integralmente soppresso e sostituito dal seguente testo, adeguato alla disciplina dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

“Art. 47

Subappalto

1. Definizione e ambito

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per subappalto si intende il contratto con cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, con assunzione del rischio in capo al subappaltatore.

2. Ammissibilità, limiti e divieti

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1656 c.c., ferma la responsabilità unitaria dell'affidatario verso la Stazione Appaltante (SA) per l'esecuzione dell'appalto. Sono vietati subappalti che integrino mera intermediazione di manodopera o che contrastino con i divieti e le condizioni stabilite dall'art. 119, ivi compresi quelli relativi alla tutela del lavoro e alla parità di trattamento dei lavoratori impiegati.

3. Indicazioni in offerta e autorizzazione

Il concorrente indica in offerta le prestazioni che intende subappaltare e la quota indicativa.

4. Requisiti dei subappaltatori e sostituzioni

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali previsti dal D.Lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale pertinenti, la regolarità contributiva (DURC), l'iscrizione agli albi/registri richiesti e i requisiti di antimafia ove applicabili (D.Lgs. 159/2011). L'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente il subappaltatore per il quale siano accertate cause di esclusione o carenze dei requisiti. Per il personale con contatto diretto e regolare con minori (es. accompagnatori), è obbligatoria la verifica del certificato del casellario ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dell'art. 25-bis del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

5. Trattamento dei lavoratori, CCNL e sicurezza

L'affidatario garantisce che i subappaltatori applichino standard qualitativi equivalenti, il medesimo CCNL dell'appaltatore o altro equivalente che assicuri pari tutele, nonché l'integrale rispetto della sicurezza sul lavoro e della formazione del personale impiegato. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dei lavoratori per retribuzioni, contributi e assicurazioni, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

6. Pagamenti e tracciabilità

I pagamenti relativi alle prestazioni subappaltate sono eseguiti nei casi e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ivi incluso il pagamento diretto al subappaltatore, ove consentito. In ogni caso si applica l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010, n. 136), con utilizzo di conti dedicati e indicazione del CIG.

7. Prestazioni subappaltabili nel servizio di trasporto scolastico

Sono ammesse al subappalto, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, le seguenti prestazioni: - Sanificazione e pulizia dei mezzi impiegati nel servizio. - Servizi di rimessaggio e manutenzione ordinaria dei mezzi funzionali alla continuità del servizio. - Supporto operativo: centrale operativa/call center, gestione reclami, informazione all'utenza, monitoraggio e reportistica operativa conformi agli standard dell'appalto.

Non costituiscono subappalto, in quanto prive di contenuto esecutivo dell'appalto, le attività di fornitura di carburanti e materiali di consumo, assicurazioni, forniture ricambi, revisione periodica e nolo senza conducente dei mezzi.

8. Coordinamento, controlli e responsabilità

L'affidatario cura il coordinamento delle attività dei subappaltatori, assicurando continuità e qualità del servizio. La SA può effettuare verifiche in ogni fase ed impartire prescrizioni operative. Resta ferma la responsabilità esclusiva dell'affidatario verso la SA per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

9. Inadempimenti

La violazione delle disposizioni sul subappalto comporta, previa contestazione, i rimedi contrattuali: revoca dell'autorizzazione, sospensione delle prestazioni in subappalto, escussione della garanzia, penali, risoluzione (anche parziale) del contratto e segnalazione all'ANAC, fatti salvi ulteriori diritti della SA al risarcimento del danno".

Resta confermato ogni altro punto del Capitolato non modificato dal presente Articolo 47.